



Genova, 6 maggio 2021

Oggetto: Circolare informativa n. 04/21

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Interpello 236/2021: conservazione dei registri contabili.....	2
2. Guida dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche	2
3. Rivalutazione dei beni immateriali non iscritti in bilancio	4
4. Risoluzione 29/2021: codici tributo per la rivalutazione dei beni d’impresa	4
5. Ravvedimento reverse charge con pagamento della sola sanzione	4
6. Ammortamenti 2020 sospesi, modalità di indicazione in dichiarazione.....	5
7. Benefici regime premiale degli ISA.....	6
Sezione 2: Approfondimenti.....	8
8. Accesso con contraddittorio preventivo	8
9. Transfer price e gli effetti del Covid-19	8
10. Limite aiuti de minimis	9
11. Credito IVA sospeso per mancati versamenti.....	9
12. Modelli REDDITI e credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.....	10
13. Nota di variazione elettronica per gli acquisti da non residenti	10
14. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza	11
Sezione 3: Principali adempimenti.....	14
15. Mese di maggio 2021.....	14

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Interpello 236/2021: conservazione dei registri contabili

L'agenzia delle Entrate, con il recente interpello 236 del 2021, ha approfondito il tema della tenuta e conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti – es. libro giornale, libro degli inventari, scritture ausiliarie di magazzino; registro dei beni ammortizzabili; registri Iva – rispondendo ad un'impresa che chiedeva chiarimenti sulla richiamata semplificazione introdotta con l'articolo 12-octies D.L. 34/2019.

Tale norma, si ricorda, prevede che “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza”.

Secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate, la tenuta e la conservazione dei documenti restano concetti ed adempimenti distinti e, pertanto, i documenti fiscalmente rilevanti tenuti in formato elettronico:

- a) ai fini della loro regolarità, non vanno obbligatoriamente stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
- b) entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno comunque posti in conservazione sostitutiva nel rispetto del citato D.M. 17.06.2014 - e, quindi, anche del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) e dei relativi provvedimenti attuativi ai quali lo stesso D.M. rinvia – laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati (stampati) in caso contrario.

2. Guida dell'Agenzia delle Entrate sull'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito, all'interno dell'area tematica “Fattura elettronica e corrispettivi telematici”, la nuova guida [“L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche”](#), che segue il provvedimento del 4 febbraio scorso in materia di integrazione delle fatture elettroniche sulle quali è dovuta l'imposta di bollo e della messa a disposizione da parte dell'Agenzia per i soggetti Iva della relativa procedura web.

Con cadenza trimestrale, l'Agenzia effettua una ricognizione delle fatture elettroniche emesse da ogni soggetto Iva, al fine di verificare – in base ai dati presenti sulla fattura - il corretto assoggettamento all'imposta di bollo. A seguito di tale attività, l'Agenzia classifica le fatture in due elenchi:



- l'elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (che contengono il valore "SI" nel campo "Bollo virtuale" presente nel file xml);
- l'elenco B (modificabile), contenente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenuti all'interno della fattura avrebbero dovuto essere assoggettate.

Le modifiche potranno essere effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 30 aprile 2021) in modalità web puntuale (una fattura alla volta) all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" o in modalità massiva, scaricando dal portale il file contenente l'elenco B e, dopo aver apportato le opportune modifiche, effettuando l'upload del file rettificato.

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 15 maggio 2021), il soggetto Iva potrà consultare all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi" l'importo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre, a seguito dell'elaborazione dell'integrazione e delle eventuali modifiche apportate.

Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare (per il 1° trimestre 2021, entro il 31 maggio 2021), il soggetto Iva dovrà procedere a versare l'imposta di bollo dovuta. All'interno del portale "Fatture e corrispettivi", è presente una funzionalità che consente di versare l'importo determinato come sopra descritto, semplicemente indicando un codice Iban intestato al contribuente. Successivamente alla scadenza per il versamento, l'Agenzia effettua controlli volti a verificare la correttezza degli importi dell'imposta di bollo versati e, nel caso di omissione o carenza, invia un'apposita comunicazione all'interessato via posta elettronica certificata, all'indirizzo presente sulla banca dati Ini-Pec. Nel caso di ricezione di tale avviso, il soggetto Iva può fornire chiarimenti sulla propria posizione entro i 30 giorni successivi.

Nella tabella che segue sono evidenziate le date degli step del nuovo sistema.

	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)
3° TRIMESTRE	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
4° TRIMESTRE	15 gennaio dell'anno successivo	31 gennaio dell'anno successivo	15 febbraio dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo

(*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.



3. Rivalutazione dei beni immateriali non iscritti in bilancio

la Direzione centrale Grandi contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 956-343/2021, ha precisato che possono costituire oggetto di rivalutazione, anche ai fini fiscali, i beni immateriali (nella fattispecie, il know how sviluppato internamente da una società) tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, anche se i relativi costi, potenzialmente capitalizzabili nello Stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a Conto economico.

Se così non fosse, infatti, si verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le società che hanno deciso di iscrivere a Conto economico i costi in questione rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali.

4. Risoluzione 29/2021: codici tributo per la rivalutazione dei beni d'impresa

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29 pubblicata il 30.04, ha istituito i codici tributo per versare con modello F24 le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020.

Il citato art. 110 stabilisce che le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati sono versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d'imposta successivi.

Per consentire il versamento, la ris. n. 29 ha istituito i codici:

- "1857", denominato "IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104" e
- "1858", denominato "IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI - art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104".

5. Ravvedimento reverse charge con pagamento della sola sanzione

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 301 pubblicata il 28.04, afferma che, in caso di erronea fatturazione senza IVA ritenendo per errore sussistente il regime del reverse charge, il ravvedimento operoso si perfeziona con il versamento della sola sanzione fissa minima pari a 250 euro, senza, quindi, la necessità di regolarizzare materialmente l'operazione emettendo le apposite note di variazione.



Nella risposta a interpello si legge testualmente: “l’erroneo comportamento tenuto dal cedente (fatturazione mediante la partita IVA lussemburghese in regime di non imponibilità) e dei cessionari (assolvimento dell’imposta mediante il reverse charge) resta cristallizzato, dovendosi applicare la sola sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro”. Poi, ribadendo quanto già espresso con la precedente circolare 11 maggio 2017 n. 16, § 4, si afferma come la sanzione vada computata con riferimento alla singola liquidazione periodica e con riferimento al singolo committente, non considerando le distinte operazioni.

Nonostante nella risposta a interpello non lo si dica espressamente, lo stesso trattamento dovrebbe valere quando per errore il cedente/prestatore non ha applicato il reverse charge emettendo fattura con IVA.

6. Ammortamenti 2020 sospesi, modalità di indicazione in dichiarazione

Tra le misure adottate nel 2020 a sostegno delle imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza da Covid-19, il decreto Agosto ha previsto la possibilità di sospendere fino al 100 per cento l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Per quanto riguarda, in particolare, la deduzione delle quote di ammortamento non transitate nel conto economico, l’art. 60, comma 7-quinquies del D.L. n. 104/2020 prevede che le stesse debbano essere dedotte sia ai fini IRES/IRPEF, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis, che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

MODELLO REDDITI

Con particolare riferimento alla sospensione degli ammortamenti, al **rigo RF55** del modello Redditi inerente le “**altre variazioni in diminuzione**” è stato introdotto il **codice 81**, per accogliere le quote di ammortamento non stanziato a conto economico nell’esercizio 2020 dalle imprese OIC, ma comunque deducibili alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 TUIR.

Per quando terminerà il periodo di ammortamento in seguito al prolungamento del periodo ammortizzabile è stato previsto al rigo RF31 del modello Redditi inerente le “altre variazioni in aumento” il codice 67, per riprendere a tassazione le quote di ammortamento imputate a conto economico, ma già dedotte nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

MODELLO IRAP

Anche il modello IRAP 2021 recepisce le indicazioni necessarie ai fini della corretta esposizione delle informazioni inerenti alle disposizioni emanate per il sostegno dell’economia nel periodo della



pandemia. Con particolare riferimento alla sospensione degli ammortamenti tra le “**Altre variazioni in diminuzione**” del modello IRAP è stato introdotto il **codice 15**, per accogliere la quota di ammortamento non effettuata deducibile a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Nel modello IRAP, a differenza del modello Redditi, non è stato previsto, tra le “Altre variazioni in aumento”, un apposito codice per accogliere le quote di ammortamento imputate a conto economico al termine del periodo di ammortamento ma già dedotte ai fini fiscali.

Si ricorda, nel caso in cui si sia usufruito di questa possibilità, la necessità di stanziare nel bilancio 2020 le imposte differite sugli ammortamenti dedotti ma non stanziati a conto economico.

7. Benefici regime premiale degli ISA

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 103206 del 26.04, ha definito le condizioni per l'accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA, confermando il sistema introdotto lo scorso anno basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2020, ma anche sulla media del risultato di tale anno e quello dell'anno precedente.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8 per il periodo d'imposta 2020, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020, il contribuente può accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

- esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a
 - 50.000 euro annui relativi all'IVA, maturati nell'annualità 2021;
 - 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2020;
 - 20.000 euro annui relativi all'IRAP, maturati nel periodo 2020;
- esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2022, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2021, per crediti d'importo non superiore a 50.000 euro annui;
- esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2022, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.



Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2020, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020, il contribuente può accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

- esclusione dalla disciplina delle società di comodo;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8,5 per il 2020, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020, il contribuente può beneficiare dell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. L'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo è riconosciuta ai contribuenti con un risultato di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

Da segnalare che, quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, sono state introdotte nuove cause di esclusione dagli ISA, in presenza delle quali permane l'obbligo di presentazione del modello a fini statistici.



Sezione 2: Approfondimenti

8. Accesso con contraddittorio preventivo

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9635 afferma che il mancato rispetto del termine di 60 giorni dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, termine entro il quale il contribuente può comunicare osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori, travolge integralmente la legittimità dell'atto a prescindere che una parte sia fondata sulle indagini bancarie per le quali non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo. I giudici di legittimità, richiamando i principi consolidati in tema di contraddittorio preventivo, hanno ribadito che se la verifica è avviata con un accesso, occorre rispettare il termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'accertamento. Tale regola vale anche nel caso in cui, come nella specie, parte della pretesa era fondata sull'esito delle indagini bancarie per le quali non è previsto obbligo di confronto preventivo prima dell'emissione dell'accertamento.

9. Transfer price e gli effetti del Covid-19

Gli effetti del Covid-19 sui prezzi di trasferimento infragruppo sono stati recentemente analizzati anche dall'Ocse, in un interessante documento datato 18 dicembre 2020, denominato "*Guidance on the transfer pricing implications of the Covid-19 pandemic*".

Importanti considerazioni vengono effettuate con particolare riferimento ai seguenti aspetti, che rivestono fondamentale importanza:

- analisi di comparabilità;
- modalità di allocazione delle perdite e dei costi specifici derivanti dal Covid-19;
- interventi di assistenza governativa;
- accordi internazionali tra autorità fiscali e contribuenti.

In ordine all'analisi di comparabilità, viene confermato che la pandemia può avere un significativo impatto sui prezzi di trasferimento praticati tra imprese indipendenti. Si rende necessario anche rivalutare l'attendibilità dei dati storici raccolti nel tempo da parte delle multinazionali (in periodi antecedenti al Covid-19), nell'ambito dell'analisi di comparabilità effettuata nei periodi passati dalle imprese per valutare la congruità dei prezzi infragruppo. Andranno prese in considerazione una serie di informazioni in relazione al 2020 quali, ad esempio, i volumi effettivi delle vendite, la capacità produttiva, i costi incrementali o eccezionali sostenuti, gli aiuti ricevuti. È utile confrontare i dati di budget per il 2020 con quelli effettivamente raggiunti, per apprezzare lo scostamento che si è avuto.

Inoltre, durante la pandemia Covid-19, molti gruppi multinazionali hanno subito perdite a causa:

- di una diminuzione della domanda;



- dell'incapacità di ottenere o fornire prodotti o servizi;
- in seguito di eventi eccezionali che generano costi operativi "non ricorrenti".

In merito, il citato documento diramato dall'Ocse fornisce importanti chiarimenti nella sezione denominata "*allocation of losses and the allocation of Covid-19 specific costs*". In particolare le perdite del 2020, causate anche dall'insorgenza dei costi straordinari dovuti alla pandemia, dovranno essere allocate fra le imprese associate. A tal fine, va condotta un'analisi specifica al fine di individuare la perdita che ciascuna entità può assorbire.

10. Limite aiuti de minimis

Il Consiglio di Stato, nella sentenza 7.4.2021 n. 2792 (in una lite che contrapponeva l'INAIL a un'impresa attiva nel settore del legno), ha affermato il principio secondo cui le imprese che richiedono contributi pubblici nel regime "de minimis" possono chiedere, prima della concessione del finanziamento, una riduzione del contributo stesso per restare nei limiti del tetto previsto dal regolamento UE 1407/2013 (200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari).

Il momento in cui occorre valutare se il cumulo con altri aiuti "de minimis" superi il massimale è quindi quello della concessione dell'aiuto, successivo al mero inserimento nella lista dei potenziali beneficiari (cfr. sentenza della Corte di giustizia 28.10.2020 n. C-608/19).

11. Credito IVA sospeso per mancati versamenti

Nel modello IVA 2021 per il 2020, tra le altre novità, si evidenzia l'introduzione del rigo VL41, ove esporre la differenza fra l'IVA periodica dovuta e quella versata nonché la differenza tra il credito "potenziale" e quello effettivo liquidato nel rigo VL33.

Tuttavia, come chiarito anche dal Ministero dell'Economia e delle finanze con l'interrogazione parlamentare n. 5-05564, nel rigo in esame sono da indicare esclusivamente i versamenti IVA effettivamente eseguiti e non anche quelli sospesi nel corso del 2020 per effetto di specifiche disposizioni connesse all'emergenza COVID-19.

In sostanza, non vi sarebbe alcuna distinzione tra i versamenti sospesi legittimamente per effetto di uno dei provvedimenti legislativi emanati nel corso del 2020 e i versamenti periodici omessi.

Tale condizione ha effetto anche sul calcolo del credito IVA emergente dalla dichiarazione IVA in argomento, il quale viene determinato considerando solo i versamenti effettuati.

I versamenti sospesi che verranno recuperati nel periodo compreso tra il giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA 2021 per il 2020 e quello di presentazione della dichiarazione IVA 2022 per il 2021 dovranno essere indicati nel quadro VQ del prossimo modello dichiarativo. Il recupero di



questi versamenti concorrerà alla determinazione del credito IVA emergente dalla dichiarazione IVA del prossimo anno.

12. Modelli REDDITI e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Si ricorda che nel quadro RU dei modelli REDDITI 2021 occorre indicare il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla L. 160/2019 nonché quello introdotto dalla L. 178/2020. Le istruzioni precisano che per ciascuna tipologia di investimento deve essere compilato un distinto modulo della sezione I del quadro RU, usando i codici credito ad hoc (correlati ai codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate n. 3/2021). In particolare, occorre utilizzare i seguenti codici:

L. 160/2019			L. 178/2020		
Cod.	Descrizione	F24	Cod.	Descrizione	F24
H4	Investimenti in beni materiali strumentali nuovi "ordinari"	6932	L3	Investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali "ordinari"	6935
2H	Investimenti in beni materiali strumentali nuovi previsti dall'Allegato A alla L. 232/2016	6933	2L	Investimenti in beni strumentali nuovi previsti dall'Allegato A alla L. 232/2016	6936
3H	Investimenti in beni immateriali strumentali nuovi previsti dall'Allegato B alla L. 232/2016	6934	3L	Investimenti in beni immateriali strumentali nuovi previsti dall'Allegato B alla L. 232/2016	6937
			Nel rigo RU130 la casella 4 va barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, che possono utilizzare il credito d'imposta in un'unica quota annuale.		

13. Nota di variazione elettronica per gli acquisti da non residenti

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 308 del 30.04 ha confermato che nel caso di risoluzione contrattuale per sopravvenuto accordo fra le parti, il cessionario o committente nazionale, anche in assenza della nota di variazione in diminuzione emessa dal fornitore estero, può procedere all'emissione di un documento integrativo elettronico con codice <TipoDocumento> TD17.

La questione esaminata dall'Amministrazione finanziaria concerne un soggetto italiano che ha acquistato una licenza d'uso per un software da un fornitore stabilito nel Regno Unito. Avendo riscontrato problemi, il committente nazionale chiedeva e otteneva l'annullamento della licenza, con la



restituzione della somma precedentemente pagata, senza, tuttavia, ricevere l'attesa nota di credito.

Il committente nazionale, qualora intenda emettere il suddetto documento rettificativo in formato elettronico via SdI, potrà generare un file XML con codice TD17, indicando imponibile e imposta con segno negativo ed effettuando le conseguenti annotazioni nei registri IVA.

Sulla base di quanto precisato nella citata "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro", infatti, il cessionario/committente può utilizzare "la medesima tipologia di documento" trasmessa al Sistema di Interscambio "per integrare la prima fattura ricevuta" (TD17 nel caso di specie), "indicando gli importi con segno negativo"; non si dovrà, quindi, utilizzare in questo caso il codice <TipoDocumento> TD04, proprio delle note di credito.

14. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Accesso ai files non protetti della società: non è grave insubordinazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8957 del 31 marzo 2021, ha ritenuto che non costituisce una grave forma di insubordinazione il comportamento del dipendente consistito nell'accedere, utilizzando credenziali illegittime, ad alcuni files non protetti dalla società, soprattutto se non ne è conseguito un indebito uso degli stessi. Era infatti quest'ultima che avrebbe dovuto ricorrere ad espedienti tecnologici per impedirne l'accesso.

Al riguardo, la Corte ha ricordato che "il licenziamento disciplinare è giustificato nei casi in cui i fatti attribuiti al lavoratore rivestano il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario, il giudice di merito deve valutare gli aspetti concreti che attengono principalmente alla natura del rapporto di lavoro, alla posizione delle parti, al nocumento arrecato, alla portata soggettiva dei fatti, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo."

Disponibilità alla prestazione nei giorni festivi: ammissibilità della clausola contrattuale

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 8958 del 31 marzo 2021, ha affermato che la rinuncia al diritto all'astensione dalla prestazione lavorativa nei giorni di festività infrasettimanale può essere validamente inserita quale clausola nel contratto individuale di lavoro.

La Suprema Corte ha sottolineato che il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione durante le festività infrasettimanali è infatti un diritto disponibile e che pertanto sono validi gli accordi individuali sottoscritti tra datore e lavoratore, a condizione che il datore di lavoro eserciti il proprio potere di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.



Assegno unico e universale per figli a carico: pubblicata in G.U. la Legge delega

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021 è stata pubblicata la Legge n. 46 del 1° aprile 2021, che delega il Governo a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

In particolare, il suddetto assegno è concesso progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a decorrere dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni, nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro, il cui ammontare è modulato sulla base della condizione economica del nucleo, come individuata attraverso l'indicatore ISEE.

L'assegno è pienamente compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione di quest'ultimo.

Protocollo sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro

In data 6 aprile 2021, è stato sottoscritto il "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro", tra il Ministero del lavoro, il Ministero della salute e le parti sociali. Il Protocollo è volto a realizzare l'impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori.

Inapplicabilità del cumulo giuridico nei casi di retribuzione senza strumenti tracciabili

Con la Nota n. 606 del 15 aprile 2021, l'INL chiarisce che l'istituto del cumulo giuridico ex articolo 8 della Legge n. 689/1981, non è applicabile al regime sanzionatorio previsto nei casi di mancata corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili.

Covid-19: il "premio" di 100 euro non spetta agli impiegati assunti all'estero

Con Risposta ad interpello del 20 aprile 2021, n. 271, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale del "premio" di 100 euro erogato a personale dipendente, istituito dall' art. 63, DL n. 18/2020 in ragione della situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia.

Nel caso di specie viene chiesto se possono beneficiare di tale bonus i dipendenti che prestano la propria attività all'estero. L'Agenzia, rifacendosi a quanto disposto con Circolare n. 11/2020, precisa che la ratio del premio di cui all'art. 63 è quella di "dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l'attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese". Non possono quindi beneficiare del bonus né i dipendenti che prestano la loro attività lavorativa non "in presenza" (Smart working), né gli impiegati a contratto assunti all'estero.



Niente risarcimento per il lavoratore che si trova sul luogo del sinistro per sua scelta

Non va riconosciuta la rendita INAIL al lavoratore che decide liberamente di seguire i colleghi sul luogo di lavoro dove resta coinvolto nel sinistro senza che la sua presenza in loco sia richiesta in alcun modo dalle mansioni svolte.

È quanto statuito dalla Corte di Cassazione che, con l'Ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2021, ha ritenuto inammissibile il ricorso di un operatore ecologico avverso la decisione della Corte di appello di non concedergli l'indennità a seguito del suo coinvolgimento in un agguato in cui era rimasto ferito e due suoi colleghi uccisi. Gli ermellini hanno infatti ritenuto che, poiché al momento dei fatti il lavoratore si trovava in un luogo che non aveva nulla a che vedere con il servizio di igiene ambientale che stavano svolgendo, si configura il rischio elettivo non indennizzabile.

Telelavoro: il reddito va tassato dove è fisicamente presente e fiscalmente residente il lavoratore

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 296 del 27 aprile 2021, è intervenuta sul regime fiscale applicabile ad un telelavoratore alle dipendenze di una società italiana e residente all'estero (Regno Unito), dove svolge la sua attività in telelavoro.

Al riguardo, l'Agenzia ha chiarito che, nonostante i risultati della prestazione lavorativa siano utilizzati in Italia, la tassazione del reddito deve avvenire solo nel Regno Unito, Paese in cui il telelavoratore è fisicamente presente e fiscalmente residente quando svolge la propria attività lavorativa. Pertanto, non avendo i predetti emolumenti rilevanza fiscale in Italia, il sostituto d'imposta, potrà applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, il regime convenzionale, non operando le ritenute alla fonte, previa presentazione da parte del telelavoratore di idonea documentazione volta a dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per beneficiare del regime di esenzione.

Il lavoratore in Germania, residente in Italia, paga le tasse nel luogo dove lavora

Il lavoratore, che svolge attività di lavoro dipendente in Germania per 183 giorni e risiede in Italia, paga le tasse nel luogo dove lavora, secondo quanto disposto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra Italia e Germania.

È quanto disposto dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione che, con Ordinanza 14 aprile 2021, n. 9725, ha accolto il ricorso del lavoratore in merito all'avviso di accertamento per omessa dichiarazione dei redditi, emesso dall'Agenzia delle Entrate. Il dipendente, infatti, ha regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e pagato le imposte in Germania.



Sezione 3: Principali adempimenti

15. Mese di maggio 2021

DATA	ADEMPIMENTO	
10 Maggio	DICHIARAZIONI PRECOMPILATE	L'agenzia delle Entrate rende disponibili le dichiarazioni dei redditi precompilate. Dal 14 maggio sarà possibile accettare la dichiarazione oppure modificarla e inviarla all'AdE. Entro il 30 settembre va inviato il 730; entro il 30 novembre il modello Redditi PF (persone fisiche).
17 Maggio	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente o al primo trimestre del 2021
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
20 Maggio	ENASARCO <i>I trim 2020</i>	Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre 2021.
25 Maggio	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
28 Maggio	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI	Termine per la presentazione dell'istanza a fondo perduto prevista dal decreto sostegni.
31 Maggio	COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA <i>I trim 2021</i>	I soggetti passivi IVA devono effettuare l'invio telematico della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al trimestre 1° gennaio 2021 - 31 marzo 2021.
	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	Termine presentazione Comunicazione spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. Il credito adeguamento spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato al provvedimento 10 luglio 2020, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
	IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE <i>I trim 2021</i>	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche relative al primo trimestre 2021; nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro, è possibile eseguire il versamento entro il 30 settembre.

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.